



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 12 / 2006

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO
NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO

AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ENTI LOCALI
UFFICIO ELETTORALE
PALERMO

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE
PROVINCIALI
LORO SEDI

OGGETTO: Referendum costituzionale del 25 giugno 2006. Disciplina delle spese.

Premessa

Per l'attuazione e l'organizzazione del referendum del 25 e 26 giugno p.v. si rimanda alle istruzioni già impartite con la circolare FL n. 5/2006 del 3 Marzo 2006 inerente "elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006" ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 3 (Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato), 5 (Rendiconti dei Comuni), 6 (Rendiconti dei funzionari delegati), 7 (Disposizioni relative all'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) e 11 (Spese postali e telegrafiche) per le parti di seguito indicate. Le restanti istruzioni rimangono invariate. Il paragrafo 8 (Disciplina dei riparti per il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative della Regione Friuli Venezia Giulia) è abolito.

Si rammenta che, pur in presenza di periodi elettorali consecutivi, conseguenti all'effettuazione di diverse tipologie di consultazioni, si configura esclusivamente un accavallamento e non una contemporaneità degli stessi. Pertanto, le spese sostenute nei suddetti periodi non sono soggette ad alcun riparto e dovranno essere poste a carico delle Amministrazioni interessate alle singole elezioni. Analogamente anche le autorizzazioni all'espletamento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali saranno predisposte per ciascuna delle consultazioni da effettuare. Si ribadisce che il limite massimo mensile di 70 ore individuali non può essere in nessun caso superato.

Si informa, infine, che per il Referendum di cui trattasi, la consueta pubblicazione recante "Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi" non sarà più distribuita a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le medesime istruzioni verranno diramate "via Internet" direttamente da questa Direzione sul sito : www.finanzalocale.interno.it alla voce - circolari e decreti. L'avvenuta diramazione sarà comunicata a codeste Sedi mediante apposita circolare telegrafica per il successivo, specifico, inoltro ai Comuni.

Le modifiche apportate alla circolare FL n. 5/2006 sono trascritte in corsivo.

§ 3 della circolare FL n. 5/2006 "Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato".

Il punto 3a) "Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali" è così sostituito:

"Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 62/2002 sono i seguenti":

- Seggi normali

(1 Presidente; 3 Scrutatori; 1 Segretario. N. 1 scrutatore in più solo nel caso previsto dall'art. 2 della legge n. 199/1978 -seggi volanti)

Presidenti € 130,00

Scrutatori e segretari € 104,00

- Seggi speciali

(1 Presidente; 2 scrutatori)

Presidenti € 79,00

Scrutatori e segretari € 53,00

Al punto 3b) "Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie" il primo capoverso viene sostituito come segue:

"Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 2 maggio 2006, data di pubblicazione del DPR di convocazione dei comizi, e termina il 25 luglio 2006".

Si coglie l'occasione, con la presente circolare, per rammentare che in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

Pertanto, gli Enti locali dovranno applicare anche per le consultazioni politiche del 9 aprile 2006 oltre che per il referendum del 25 giugno p.v., le nuove tariffe rivenienti dal predetto Contratto Collettivo e, conseguentemente i relativi rendiconti dovranno contenere la spesa sostenuta per l'effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in applicazione delle nuove tariffe orarie.

Relativamente al conguaglio che i Comuni dovranno corrispondere per il lavoro straordinario elettorale effettuato in occasione delle consultazioni svoltesi negli anni 2004-2005 (parlamento europeo, elezioni suppletive, referendum popolari), per effetto dell'applicazione del menzionato nuovo CCNL, lo stesso dovrà essere liquidato dai Comuni e, i relativi rendiconti dovranno essere, poi, trasmessi alle competenti Prefetture entro il termine del 27 dicembre 2006.

Gli Enti locali dovranno separare detti rendiconti da quelli che verranno predisposti ed inoltrati per il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del referendum del 25 giugno 2006.

È appena il caso di ribadire che la spesa sostenuta per i citati conguagli, ai fini del rimborso, deve essere supportata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della stessa.

Qualora i Comuni non provvedessero all'invio della suddetta documentazione entro il precitato termine, questo Ministero si riserva di far conoscere le proprie determinazioni in merito.

§ 5 della circolare FL n. 5/2006 "Rendiconti dei Comuni".

Il terzo capoverso del paragrafo 5 è così sostituito:

"I Comuni, appena ultimati i pagamenti dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo alle Prefetture entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (legge 19 marzo 1993, n. 68.) . Pertanto i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 25 dicembre 2006."

Al riguardo, si precisa che, nella fattispecie, si applica la disposizione di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile il quale stabilisce che i giorni festivi si computano dal termine. Pertanto il suddetto termine perentorio di presentazione viene, di diritto, prorogato al giorno 27 dicembre 2006.

§ 6 della circolare FL n. 5/2006. "Rendiconti dei funzionari delegati".

Per quanto attiene ai dati da segnalare a questo Ministero circa la situazione contabile del capitolo 1312, in esito alle spese sostenute e rendicontate dai Comuni, nonché alle spese di codeste sedi, si indica, per il solo referendum, la data del 20 gennaio 2007 quale termine per la predetta segnalazione.

§ 7 della circolare FL n. 5/2006. "Disposizioni relative all'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Il paragrafo 7 è così modificato:

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

In particolare, l'articolo 13 della menzionata legge prevede che presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di appello di Roma) è costituito un seggio elettorale ogni 5.000 elettori con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, "regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale:

Seggi circoscrizione estero:

(n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori)

Presidenti € 130,00

Scrutatori € 104,00

Dette spese saranno corrisposte dal Comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della precitata legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la liquidazione si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita, consueta, circolare.

L'articolo 12, comma 7, della cennata legge 459 del 2001 prevede l'invio, per via aerea e con valigia diplomatica, delle buste contenenti le schede elettorali votate, da parte degli Uffici consolari all'Ufficio

centrale per la circoscrizione estero.

Il menzionato regolamento di attuazione della legge in parola, all'articolo 18, comma 4, stabilisce che i suddetti plichi in arrivo agli scali aeroportuali di Roma sono presi in carico e custoditi dal suddetto Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei Comuni.

Al riguardo, si rappresenta che le eventuali spese che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalle Prefetture e dai Comuni, a seguito delle intese prese con l'Ufficio centrale, saranno poste, a carico del capitolo 1312. Le stesse dovranno essere inserite, da parte dei Comuni interessati, nell'apposito documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle sostenute per la normale organizzazione tecnica delle elezioni in argomento.

Ai fini del rimborso delle spese in parola, è necessario che gli Enti locali interessati alleghino, altresì, copia dell'intesa intercorsa con il più volte menzionato Ufficio centrale, dalla quale risultino dettagliatamente le attività e i servizi richiesti dall'Ufficio medesimo.

§ 11 della circolare FL n. 5/2006. "Spese postali e telegrafiche.

Il paragrafo 7 è stato così sostituito:

"Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, che saranno comunicate quanto prima a codeste Prefetture con apposito telegramma."

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione

IL DIRETTORE CENTRALE
(Bruschi)

Roma, lì 19 maggio 2006